

Aggiornamenti normativi del Testo Unico Ambientale in materia di abbandono dei rifiuti

Paolo Pipere

Esperto di Diritto dell'Ambiente

Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti Ambientali

Abbandono di rifiuti

**Il sistema sanzionatorio presente nel
D.Lgs. 152/2006 – «norme in materia ambientale» è stato
rimodulato dal decreto-legge 8 agosto 2025, n.116
«Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in
materia di rifiuti [...]»
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 147/2025**

Abbandono di rifiuti

Art. 255 Abbandono di rifiuti non pericolosi

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque**, in violazione delle disposizioni degli articoli

- 192, commi 1 e 2 [1. **L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.** 2. È altresì **vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.**],

- 226, comma 2 [2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4 (4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. **Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico** i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio), **è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari** di qualsiasi natura],
e

- 231, commi 1 e 2 [1. Il proprietario di un **veicolo a motore** o di un **rimorchio** [...] che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione (ma i veicoli a motore prima della messa in sicurezza **sono classificati come rifiuti speciali pericolosi**)],

abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro.

Abbandono di rifiuti

Art. 255 Abbandono di rifiuti non pericolosi

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di **veicoli a motore**, al conducente del veicolo si applica, altresì, la **sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi**. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [Codice della strada - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali].

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee** in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 [abbandono di rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee] sono puniti **con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro**.

Art. 255 Abbandono di rifiuti non pericolosi

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, **chiunque**, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, **abbandona o deposita rifiuti urbani** [non pericolosi] **accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una **somma da 1.000 euro a 3.000 euro**.

Se la violazione è commessa **facendo uso di veicoli a motore**, si applica, altresì, la **sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese** ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada [fermo amministrativo del veicolo], di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Abbandono di rifiuti

Art. 255 Abbandono di rifiuti non pericolosi

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

[f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis (**mozziconi dei prodotti da fumo**) e 232-ter [...] (**rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare**), dai veicoli in sosta o in movimento (sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 216 ad euro 866**)],

quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

1-ter. L'accertamento delle **violazioni di cui ai commi 1.2 [accanto ai contenitori] e 1-bis** può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati.

Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

Abbandono di rifiuti

Art. 255-bis - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

1. **Chiunque**, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 [veicoli fuori uso], **abbandona o deposita rifiuti non pericolosi** [ma i veicoli fuori uso sono rifiuti speciali pericolosi] **ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee** è punito con la **reclusione da sei mesi a cinque anni** se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Abbandono di rifiuti

Art. 255-bis - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, **abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi** ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la **reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.**

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati **mediante l'utilizzo di veicoli a motore**, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della **sospensione della patente di guida da due a sei mesi.**

Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [Codice della strada - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali (Confisca amministrativa e fermo amministrativo?)].

Abbandono di rifiuti

Art. 255-ter - Abbandono di rifiuti pericolosi

1. **Chiunque**, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita rifiuti pericolosi** ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la **reclusione da uno a cinque anni**.
2. La pena è della **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** quando:
 - a) dal fatto deriva **pericolo per la vita o per la incolumità delle persone** ovvero **pericolo di compromissione o deterioramento**:
 - 1) **delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;**
 - 2) **di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;**
 - b) **il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle **strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.**
3. **I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi** ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la **reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi**. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da **due anni a sei anni e sei mesi**.

Gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 256 – (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1 [attività economiche che richiedono l'ottenimento dell'Autorizzazione Ambientale Integrata], **chiunque** effettua una attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni**.

Se i fatti riguardano **rifiuti pericolosi**, la pena è della **reclusione da uno a cinque anni**.

Gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto **deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone** ovvero **pericolo di compromissione o deterioramento**:

1) **delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;**

2) **di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;**

b) **il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 o **comunque sulle strade di accesso ai predetti siti** e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano **commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore**, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della **sospensione della patente di guida da tre a nove mesi**, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la **confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato**, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-
quattordecies, comma 1 [attività economiche che richiedono
l'ottenimento dell'Autorizzazione Ambientale Integrata], chiunque
realizza o gestisce una **discarica non autorizzata** è **punito con la
reclusione da uno a cinque anni**.

Si applica la reclusione **da un anno e sei mesi a cinque anni e
sei mesi** se la discarica è **destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi**.

Gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 256 – (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

3-bis. La **realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata** è punita con la **reclusione da due a sei anni** quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di **rifiuti pericolosi**, la pena è della reclusione **da due anni e sei mesi a sette anni**.

Art. 256 – (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei **fatti di cui ai commi 3 e 3-bis** [discarica non autorizzata], consegue la **confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva**, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

«Art. 259-bis (Aggravante dell'attività di impresa)

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256 [gestione di rifiuti non autorizzata], 256-bis [abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari] e 259 [spedizione illegale] sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti).

-1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è **commesso per colpa**, le pene previste dai medesimi articoli sono **diminuite da un terzo a due terzi.**».